



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

II SEZIONE CIVILE

Procedimento Unitario n. 42/2026 R.G.

NU.SA. TRASPORTI S.R.L.

DECRETO

(art. 44 cc.ii.)

Il Tribunale di Nocera inferiore, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Salvatore Di Lonardo Presidente

dott.ssa Luigi Bobbio Giudice

dott. Pasquale Velleca Giudice del.

Letti gli atti della procedura,

premesse che:

- con ricorso depositato in data **10.3.2026**, Busa Combustibili s.r.l. ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio nei confronti di NU.SA TRASPORTI s.r.l. (P.I.: 05922000657), in persona del legale rappresentante, con sede in Sarno alla Via Curti n. 8, ciò in forza di un credito di euro 29.229,34 vantato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2172/2025 emesso il 10.11.2025 dal Tribunale di Vicenza;
- con provvedimento collegiale del 18.3.2026 è stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del **13.5.2026**;
- con ricorso depositato il **05.05.2026**, la società NU.SA TRASPORTI s.r.l. ha dedotto di essere gravata da un indebitamento complessivo di euro 2.512.663,18 (cfr. pag. 2) ed ha chiesto ai sensi dell'art. 44 cc.ii. di accedere alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare *“una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta imperniata sulla prosecuzione dell'attività a mezzo del soggetto affittuario”* (ossia la società The Best Trasporti s.r.l.s., giusto contratto di affitto di azienda concluso il 28.4.2026: cfr. pag. 2 del ricorso);
- la società ricorrente ha chiesto la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e degli allegati;



- la ricorrente ha anche chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 co. 2 cc.ii.;
- con decreto collegiale del **05.05.2026** è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta – a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento – per il deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;
- il citato decreto è stato comunicato in data 11.5.2026, con conseguente **termine per il deposito della proposta in scadenza il 10.07.2026**;
- con provvedimento monocratico dell'11.5.2026 **sono state confermate le misure protettive** *“per la durata di centoventi (120) giorni a decorrere dalla data di iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese (06.05.2026)”*, dunque **fino al 03.09.2026**.

Letta l'istanza depositata il **30.6.2026**, con la quale la società ricorrente ha chiesto una **proroga di ulteriori 60 giorni** per le seguenti ragioni:

- *“nel corso dell'attività di verifica è emersa la necessità di svolgere un'approfondita ricostruzione e riconciliazione contabile dei dati aziendali, indispensabile sia per la redazione del piano sia per il rilascio di un'attestazione seria, completa e attendibile atteso che gran parte della documentazione fiscale non è stata ancora consegnata dal precedente consulente fiscale, benché sollecitato alla consegna”* (cfr. pag. 3 dell'istanza);
- *“il Commissario Giudiziale, con comunicazione del 14.06.2026, ha richiesto con urgenza chiarimenti sulle seguenti voci iscritte nel bilancio chiuso al 31.12.2024: • immobilizzazioni materiali pari a euro 404.609,00; • crediti esigibili entro l'esercizio pari a euro 1.056.104,00; • costi della produzione per servizi pari a euro 3.309.218,00, chiedendo altresì una situazione contabile aggiornata alla data del 31.05.2026”* (cfr. pag. 3)
- *“• completare la ricostruzione della contabilità; • acquisire e verificare la documentazione mancante; • riscontrare in modo puntuale i rilievi del Commissario Giudiziale; • predisporre una situazione contabile aggiornata al 31.05.2026; • consentire all'attestatore di esprimere un giudizio serio e fondato sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano”* (cfr. pag. 4).

OSSERVA

L'art. 44 co. 1 lett. a) cc.ii. consente la proroga del termine assegnato al debitore esclusivamente *“in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*.

Nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024, la disposizione impone non soltanto l'allegazione di impedimenti oggettivi che abbiano ostacolato la predisposizione



del piano, ma altresì la dimostrazione dell'esistenza di un progetto di regolazione della crisi già sufficientemente delineato e concretamente verificabile.

Nel caso di specie, la società istante ha individuato quali giustificati motivi della richiesta:

- la necessità di procedere alla ricostruzione e riconciliazione della contabilità;
- la mancata consegna di parte della documentazione da parte del precedente consulente;
- le richieste istruttorie formulate dal Commissario Giudiziale;
- la necessità di consentire all'attestatore lo svolgimento delle verifiche richieste dalla legge.

Tuttavia, gli elementi acquisiti nel corso della procedura evidenziano come tali circostanze siano strettamente connesse alla mancata disponibilità di una base affidabile dei dati contabili e ad una persistente incertezza circa l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Difatti il Commissario Giudiziale ha evidenziato che:

- le richieste di chiarimenti formulate con comunicazione del 14 giugno 2026 sulle principali poste del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 sono rimaste prive di riscontro;
- la stessa società debitrice ha successivamente rappresentato l'esistenza di profonde divergenze tra i dati risultanti dal bilancio depositato e quelli emergenti dalla situazione contabile, con significative discrasie riguardanti il fatturato, il risultato d'esercizio, le immobilizzazioni, le disponibilità liquide, nonché la consistenza di crediti e debiti;
- la stessa società ricorrente ha segnalato l'esistenza di ulteriori anomalie concernenti saldi bancari non coincidenti con gli estratti conto, crediti d'imposta privi di adeguato supporto documentale, acconti a fornitori non riconciliati e poste contabili di dubbia attendibilità (cfr. la diffida inviata dalla ricorrente al consulente ed allegata all'istanza di proroga).

Pertanto, allo stato non è verificata la condizione minima di veridicità e affidabilità dei dati contabili sui quali dovrebbe fondarsi la successiva elaborazione del piano e la correlata attività attestativa.

Al riguardo, il Collegio ritiene che le difficoltà rappresentate dalla ricorrente non possano essere qualificate come giustificati motivi ai sensi dell'art. 44 cc.ii.

Esse, infatti, non attengono al completamento di un progetto di regolazione già sostanzialmente definito, bensì evidenziano la necessità di una preventiva e radicale ricostruzione della contabilità aziendale, attività che costituisce presupposto indefettibile per la stessa ammissibilità della domanda (anche con riserva) di concordato preventivo, nonché per l'elaborazione del piano e per la verifica della reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

La circostanza che la veridicità ed affidabilità dei dati contabili rappresenti *ab initio* il presupposto per accedere allo strumento di regolazione della crisi in esame trova inequivoca conferma



all'art. 44 co. 1 cc.ii., ai sensi del quale alla domanda di concordato preventivo con riserva deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 39 co. 3, ossia gli ultimi tre bilanci e l'elenco dei creditori.

A ciò va aggiunto che nel caso di specie non può ritenersi soddisfatto nemmeno il requisito della predisposizione di un progetto di regolazione della crisi.

Difatti, le attività richiamate dalla debitrice — consistenti nella stipula del contratto di affitto d'azienda, nella nomina dell'attestatore, nell'avvio della circolarizzazione dei crediti e nella predisposizione di uno schema di piano — dimostrano l'avvio di un percorso di possibile risanamento, ma non consentono di apprezzare l'esistenza di un progetto sufficientemente avanzato e concretamente valutabile nei suoi contenuti essenziali.

La richiesta di proroga si risolve pertanto nella domanda di un ulteriore termine finalizzato alla ricostruzione della base informativa necessaria alla futura elaborazione del piano e non al completamento di un progetto di regolazione già individuato, come invece richiesto dall'art. 44 co. 1 lett. a) cc.ii.

Ulteriore conferma di quanto si rinviene nella giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che la proroga è ammissibile soltanto quando emerga *“uno stadio avanzato della predisposizione del programma di ristrutturazione della crisi”*, ovvero una strutturata rappresentazione delle modalità di risanamento perseguite dal debitore, non essendo sufficiente il generico richiamo alla complessità delle attività ancora da compiere (Trib. Taranto, 16 ottobre 2025).

Parimenti, è stato affermato che l'esigenza di procedere alla sistemazione della contabilità o alla ricostruzione dei dati aziendali non integra, di per sé, il requisito dei giustificati motivi, soprattutto quando non sia stato ancora elaborato un concreto progetto di risanamento (Trib. Civitavecchia, 9 febbraio 2026).

Anche la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato che la proroga richiede l'allegazione di concreti giustificati motivi e la dimostrazione della serietà dell'iniziativa concordataria, non potendo le difficoltà di accesso alle scritture contabili essere automaticamente valorizzate quali circostanze giustificative dell'estensione del termine qualora difetti la prova di una tempestiva e diligente attivazione del debitore (Cass. Civ. n. 16358/2026).

In conclusione, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento dell'istanza.

Per l'effetto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda ex art. 44 cc.ii. e disposta l'archiviazione del relativo subprocedimento, non essendo state depositate la proposta e la relativa documentazione entro il termine perentorio di sessanta giorni decorso il 10.7.2026.



Da ultimo, tenuto conto che è pendente una domanda di liquidazione giudiziale e della circostanza che sulla stessa non è stato ancora instaurato il contraddittorio tra la ricorrente e la società resistente,

P.Q.M.

1) **rigetta** l'istanza di proroga del termine prevista dall'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, depositata dalla società NU.SA. Trasporti S.r.l. in data 30 giugno 2026;

2) **prende atto** della scadenza del termine per il deposito della proposta di concordato;

3) **dichiara** l'improcedibilità della domanda ex art. 44 cc.ii.;

4) **dispone** l'archiviazione del relativo subprocedimento;

5) **autorizza** il commissario a presentare l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta;

6) **fissa** l'udienza del **09.09.2026, ore 09:30**, davanti al giudice del. dott. Pasquale Velleca, per la comparizione delle parti e **la discussione della domanda di liquidazione giudiziale presentata in data 10.3.2026 da Busa Combustibili s.r.l.;**

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, al Commissario Giudiziale ed alla Busa Combustibili s.r.l.

Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 15.7.2026.

Il Presidente

dott. Salvatore Di Lonardo

